



TRNIT CORP
27/10/2003 0015813.U

Direzione Personale e Organizzazione
Il Direttore

TRENITALIA
Relazioni Industriali
c.a. Dr. Francesco De Deo

DIVISIONE CARGO
c.a. Dr. Giuseppe Titone

DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE
c.a. Dr. Nicoletta Camerini

DIVISIONE PASSEGGERI
c.a. Dr. Marco Romani

p.c. F.S. S.p.A.
Direzione Relazioni Industriali
Dr. Giuseppe Depaoli

Allegati 2

Disposizioni Attuative del CCNL 16.04.2003

In applicazione ed in coerenza con quanto già espresso nei testi del CCNL delle Attività Ferroviarie, e dell'Accordo di Confluenza per il gruppo FS, relativamente alla disciplina speciale p.d.m./p.d.b., nonché con quanto convenuto nell'Accordo del 20.10.2003, che si allega alla presente (all. 2), si riportano di seguito le disposizioni operative che annullano e sostituiscono le precedenti emanate in data 29.08.03.

Premesso che, al solo fine di rendere maggiormente comprensibile quanto esplicitato, operativamente deve intendersi:

- per "Programmazione", quanto riportato nei TV2 e nei M131 rispettivamente per i servizi di condotta e per i servizi di scorta;
- per "Gestione", l'attività di assegnazione del P.d.M. e del P.d.B. ai servizi programmati ed ai treni da effettuare;
- per "Esercizio", lo svolgimento della prestazione preventivamente programmata, eventualmente condizionata da sopravvenuti eventi di circolazione;

AR

Ciò premesso si dispone:

1) **Lavoro settimanale**

In applicazione di quanto previsto p. 1.1 dell'art. 14 dell'Accordo di Confluenza, anche per il personale senza turno assegnato i limiti di lavoro settimanali sono fissati in 36 ore medie su base mensile, con una oscillazione su base settimanale di +/- 6 ore.

2) **Lavoro giornaliero**

2.1) La applicazione di quanto definito al punto 5, 1° alinea, del verbale d'accordo del 20.10.2003 le prestazioni da retribuire con il compenso per lavoro straordinario dovranno essere scritte attraverso l'utilizzo del codice di servizio 85 (*) sul TV80/o - M80/o ed opportunamente validate a cura degli impianti gestori delle risorse.

2.2) Ai fini dell'individuazione delle prestazioni notturne, definite dal Punto 1.9 dell'Art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie (Disciplina Generale) non dovranno essere considerate tali, le prestazioni che terminano alle ore 24.00, nonché quelle che iniziano alle ore 5.00.

3) **Riposo giornaliero in residenza**

3.1) In attuazione dei punti 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3 dell'art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie, a seguito di prestazioni notturne collocate dopo un RFR, dovranno essere attribuite almeno 16 ore di riposo giornaliero, fatto salvo il caso in cui a seguito di un RFR diurno, la successiva prestazione, per ritardo treno interessi l'arco notturno 0.00 - 5.00; in quest'ultimo caso, verrà attribuito il riposo giornaliero corrispondente secondo quanto previsto al p. 2.7.2 del C.C.N.L..

3.2) Ai fini della corretta determinazione del riposo giornaliero minimo, a seguito di prestazioni iniziate in residenza in fascia notturna, si precisa che devono essere attribuite:

- 22 ore di riposo giornaliero per i servizi iniziati tra le ore 24.00 e le ore 1.59;
- 23 ore di riposo giornaliero per i servizi iniziati tra le ore 2.00 e le ore 4.00;
- 22 ore di riposo giornaliero per i servizi iniziati tra le ore 4.01 e le ore 4.59;
- In analogia con il precedente alinea, per i servizi che interessano completamente la fascia notturna, dovranno essere attribuite almeno 22 ore di riposo giornaliero.

3.3) Qualora per effetto del ritardo dei treni "in Servizio", si verifichi una riduzione del riposo giornaliero sotto il minimo programmabile, è facoltà del lavoratore interessato proseguire nello svolgimento del turno, fermo restando che prima della successiva utilizzazione, vi siano almeno 11 ore continuative di riposo.

3.4) Al personale non assegnato ai turni di servizio, a seguito di:

- un servizio di turno, dovrà essere attribuito il previsto riposo giornaliero di turno; qualora la prestazione di cui sopra sia seguita da Riposo Settimanale, non compatibile con la propria cadenza, dovrà essere assegnato il riposo minimo contrattualmente previsto rispetto alla prestazione effettuata e comunque non meno di 16 ore;
- un servizio non turnificato, dovrà essere assegnato almeno il riposo minimo giornaliero contrattualmente previsto rispetto alla prestazione effettuata.

10

4) Riposo Settimanale

- 4.1) In relazione a quanto definito nel verbale di accordo del 20.10.2003 tra Trenitalia e le OO.SS., alla "*prestazione lavorativa parzialmente coincidente con il periodo di riposo settimanale*" ai fini della scaturazione sul TV80/o - M80/o, da parte del p.d.m./p.d.b., dovrà essere utilizzato il codice di servizio 87 (*), da convalidare nei modi d'uso a cura degli impianti gestori delle risorse; a titolo esemplificativo, si riportano in allegato 1 le casistiche di riferimento.
- 4.2) Per il p.d.m. disponibile ed il p.d.b. di riserva, scorta o disponibile, si confermano le norme previgenti che ne regolano l'utilizzazione in servizi programmati di turno. In tutti gli altri casi il periodo di riposo settimanale ha una durata non inferiore a 58 ore consecutive e, in ogni caso, va garantita la fruizione di almeno 3538 ore di riposo settimanale nell'arco dell'anno solare, da ricalcolare in funzione dei riposi fruiti a seguito di assenze, per i quali la durata resta fissata in 48 ore come da previgenti disposizioni.

5) Pausa

Così come espresso nelle previsioni contrattuali, la pausa di cui al secondo capoverso del p. 2.12 dell'art. 22 del C.C.N.L., costituisce elemento esclusivo di programmazione, pertanto l'eventuale erosione che dovesse verificarsi in "Esercizio", per effetto delle perturbazioni al traffico, non può provocare ulteriore ritardo ai treni. In tali casi la pausa sarà opportunamente ricollocata.

6) Servizio di condotta

Ai fini della determinazione della durata massima dei tempi di condotta, per soste programmate devono intendersi tutte le fermate previste in orario.

7) Assenza e ripresa del servizio

In relazione alla tipologia di assenza dal servizio, la successiva ripresa dello stesso rimane disciplinata come di seguito indicato:

- *Assenza per ferie, e Festivo*

Fermo restando quanto convenuto in materia nell'accordo del 20.10.2003, restano confermate le previgenti modalità.

- *Assenza per permesso*

Sono attribuibili per giornate intere, con le stesse modalità delle ferie, sono altresì frazionabili in mezza giornate al fine di poter essere cumulati con analoghe entità di periodi d'assenza per ferie o recuperi.

- *Assenza per recupero prestazioni rese in coincidenza con giornate festive*

Il personale ha titolo, entro i 90 giorni successivi alla festività, al recupero di:

- un'intera giornata, computata analogamente alle ferie, nei casi in cui venga resa una prestazione superiore a 3 ore;
- mezza giornata, qualora la prestazione resa sia pari o inferiore a 3 ore; in tal caso il personale che voglia avvalersi della facoltà del recupero, dovrà

11

richiedere un'intera giornata di libertà dal servizio, in cui verrà computata anche mezza giornata di ferie o permesso;

- *Assenza per recupero riposo coincidente con giornate festive*

Qualora il riposo settimanale di cui all'art. 24, p. 1.1 del C.C.N.L., coincida con una giornata festiva, di cui al punto 2.1 del citato art. 24, il personale interessato ha diritto alla fruizione, entro 90 giorni dalla data della festività di cui sopra, di un'altra giornata di riposo da computare come una giornata di ferie con diritto alla ripresa del turno.

- *Assenza per malattia, infortunio*

Restano confermate le previgenti disposizioni. La ripresa del servizio avverrà dopo le ore 8 del giorno successivo a quello in cui termina la malattia, fatta salva la facoltà del personale di anticipare la ripresa del servizio e dell'eventuale turno spettante, comunque non prima delle ore 0.01 del giorno indicato.

- *Assenza giustificata (generica)*

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni contrattuali in merito ad A.G. per donazione sangue e donazione midollo osseo di cui all'art.37 C.C.N.L., per le restanti giornate di A.G. valgono le modalità di contabilizzazione previste per le giornate di ferie.

- *Assenza per sciopero*

Sono confermate le attuali disposizioni, sia per il p.d.m. sia per il p.d.b., come previsto dalla MT/CND.TR.PG.PDM/NU.10.2 del 15.05.97.

8) Spostamenti del personale tra gli impianti

Quando il termine della prestazione avvenga in un impianto di una stessa località, diverso rispetto a quello dove ha avuto inizio, al personale deve essere garantito il ritorno all'impianto dove il servizio ha avuto origine.

Il ritorno di cui sopra deve essere assicurato in tempi, per quanto possibile, immediatamente a ridosso del termine della prestazione.

Al fine di assicurare gli spostamenti, potrà essere previsto anche l'utilizzo dei mezzi pubblici quando ciò realizzi la condizione di cui sopra, in tali casi al personale compete il recupero delle spese eventualmente sostenute.

Eventuali accordi territoriali esistenti in materia di spostamenti mantengono la loro validità.

9) Viaggi fuori servizio

Ove non esistano funzionali soluzioni alternative, sono confermate le previgenti disposizioni per raggiungere la località dove hanno inizio le prestazioni di condotta o scorta, o per far ritorno verso la località sede del riposo giornaliero/settimanale.

10) Variazione del servizio programmato/comandato

Sono confermate le previgenti disposizioni.

11) Tempi medi

Si confermano i tempi già stabiliti in misura forfetaria per ciascuna località, relativamente ai movimenti da e per i depositi locomotive; le eventuali variazioni

11

saranno definite dalla Società d'intesa con il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria sentiti i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Al personale di macchina che inizia o termina il servizio in stazione ricoverando il mezzo di trazione su di un binario di sosta, devono essere accreditati fino a 20' a quello in partenza e fino a 10' a quello in arrivo, fermo restando eventuali tempi maggiori già stabiliti secondo le esigenze tecnico organizzative definite con il Gestore dell'Infrastruttura (Tempi Medi di stazione).

Tempi medi più elevati possono essere stabiliti per puntuali esigenze tecnico organizzative.

12) Tempi accessori

Si confermano le previgenti disposizioni emanate in merito.

Tempi diversi potranno essere successivamente definiti in relazione ad evoluzioni organizzative/tecnologiche.

13) Tempi supplementari

Al personale di macchina che inizia o termina il servizio fornendo o ricevendo cambio diretto a/da altro personale, devono essere accreditati almeno 15' in partenza e almeno 10' in arrivo.

I sopra indicati tempi supplementari riportati nella programmazione dei turni (TV 2 o M131), o a livello gestionale, sono comprensivi sia degli aspetti normativi, che degli aspetti forfetari di carattere amministrativo.

Gli eventuali tempi di sosta del treno, eccedenti la somma dei tempi di cui sopra, per necessità di presenziamento, saranno opportunamente ripartiti tra il personale in partenza e quello in arrivo.

I tempi supplementari possono essere assorbiti da altre prestazioni lavorative che consentano lo svolgimento delle operazioni ad essi correlate, quali viaggi fuori servizio, etc..

14) Termine del servizio

La comunicazione della volontà di avvalersi della facoltà di abbandonare il treno da parte del personale, dovrà essere comunicata a mezzo M 40 al Referente Divisionale nei tempi indicati dal CCNL (con almeno 2 ore di anticipo) rispetto il termine programmato della prestazione. Ciò al fine di permettere le azioni conseguenti e le relative informazioni anche in relazione al reticolo delle stazioni utili predefinite dal Gestore dell'Infrastruttura.

La comunicazione dovrà contenere, oltre agli estremi del treno, anche:

- Ora di inizio lavoro prescritto;
- Ora di termine lavoro programmato;
- La specificazione della tipologia del successivo riposo (RFR, Giornaliero, Settimanale), di cui dovrà essere garantita la durata minima, indicando anche la località sede dello stesso.

Amelia Pennacchi



Prestazioni lavorative parzialmente coincidenti con il riposo settimanale

